

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3494 del 23/09/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società CEVOLANI Spa per lo stabilimento sito in comune di San Lazzaro di Savena, via Colunga n° 18
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3595 del 23/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società CE-VOLANI Spa per lo stabilimento sito in comune di San Lazzaro di Savena, via Colunga n° 18

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società CEVOLANI Spa per lo stabilimento ubicato nel comune di San Lazzaro di Savena, via Colunga n° 18 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici domestici in acque superficiali ⁴
- Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;

4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società CEVOLANI Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società CEVOLANI Spa, c.f e p.iva. 02400161200, avente sede legale in comune di Castelmaggiore, via Di Vittorio n° 21/B e stabilimento in comune di San Lazzaro di Savena, via Colunga n° 18 ha presentato in data 29/06/2016⁸ al Suap del comune di San Lazzaro di Savena una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il sito produttivo che svolge attività di costruzione di linee per la realizzazione di barattoli, di macchine automatiche per confezionamento in proprio/conto terzi.

Tale domanda di AUA contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali attualmente autorizzate con atto del comune di San Lazzaro di Savena Prot n° 30036 del 12/08/2013. Per quanto riguarda le altre matrici ambientali ricomprese in domanda di AUA, l'azienda dichiara che non sono state apportate modifiche alle emissioni in atmosfera così come attualmente autorizzate⁹ in via semplificata per le attività di "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g" e "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" regolamentate, per prescrizioni e limiti di emissione, dalla Delibera di Giunta Regionale n° 2236/2009 e s.m.i. rispettivamente dai punti 4.11 e 4.29 dell'allegato 4 alla delibera stessa. E' inoltre dichiarato che non sono state apportate modifiche rispetto alla valutazione di impatto acustico approvata dalla Commissione Integrata ARPA-AUSL Dipartimento Sanità Pubblica in occasione del parere per Nuovi Insediamenti Produttivi.

In data 05/09/2016 è pervenuto il parere favorevole del comune di San Lazzaro di Savena relativo alla valutazione di impatto acustico ed all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali ¹⁰.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad € 78,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/12624 del 07/07/2016, **pratica SINADOC n° 24316 del 2016**

⁹ Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale agli atti della Provincia di Bologna con PG n°179866 del 31/12/2013

¹⁰ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/16411 del 05/09/2016

in atmosfera cod. tariffa 12.02.04.01 a cui è stata applicata la riduzione del 50% in quanto trattasi di titolo ricompreso in AUA come proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione in essere);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali secondo il parere e le prescrizioni contenute in allegato B
- Si dà atto di quanto dichiarato in merito all'impatto acustico dell'impianto ossia che non sono state apportate modifiche alla Valutazione previsionale di impatto acustico del 2013 approvata in sede di NIP dalla Commissione Integrata.

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

CEVOLANI Spa - comune di San Lazzaro di Savena – via Colunga n° 18

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli artt. 269 e 272 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi degli artt. 269 e 272 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di costruzione di linee per la realizzazione di barattoli, di macchine automatiche per confezionamento in proprio/conto terzi svolta nello stabilimento ubicato in comune di San Lazzaro di Savena, via Colunga n° 18, secondo le seguenti prescrizioni e coerentemente all'allegato 4, punti 11 (Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g) e 29 (Saldatura di oggetti e superfici metalliche) della DGR n°2236/09 e smi:

1. La società CEVOLANI Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CABINA SGRASSAGGIO

- Non dovrà essere superato un consumo complessivo giornaliero di solventi pari a 10 kg.
- Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, l'Azienda dovrà acquisire preventiva autorizzazione per modifica sostanziale di impianto ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06.
- L'operazione di sgrassaggio superficiale con prodotti a base solvente deve essere effettuate in impianti chiusi (macchine cabinate, carenate o dotate di coperchi), dotate di sistemi di condensazione e recupero dei solventi utilizzati, in grado di minimizzare le portate di aria estratta ed i quantitativi di composti organici volatili presenti nelle emissioni o in macchine a circuito chiuso, dotate di sistema di aspirazione del solvente rilasciato dagli sfiati e durante l'apertura del portello di carico e scarico. Gli effluenti aspirati devono essere captati e convogliati in atmosfera;
- I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di materie prime e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Diluente	
	Solvente	

	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento
	Impianto di sgrassaggio	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data altri interventi
Note		

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: SALDATURA

- Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
- Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Durante l'effettuazione di eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto di emissione E2, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere

utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particellare;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di

probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta CEVOLANI Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

CEVOLANI Spa - comune di San Lazzaro di Savena - via Colunga n° 18

ALLEGATO B

**matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV
della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione degli scarichi e prescrizioni

Sono confermate tutte le prescrizioni e la classificazione degli scarichi acque reflue domestiche contenute nel parere espresso dal Comune di San Lazzaro di Savena Prot. N° 31221 del 09/08/2016 che si allega di seguito come parte integrante dell'Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale

I tempi di validità dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013



SAN LAZZARO
DI SAVENA

Settore Progetti Ambientali

Prot. n. 31221

AL SUAP
sede

OGGETTO: CEVOLANI SPA. AUA PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO. Via Colunga n. 18.

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto ed alla richiesta di parere conseguente, considerato che la Ditta in oggetto scarica in fosso di campagna acque domestiche, si esprime per quanto di competenza parere favorevole, alle stesse condizioni di cui alla precedente autorizzazione prot. 30036 del 12/8/13.

09/08/2016

IL FUNZIONARIO
Claudio Randiera



SPETT. CEVOLANI SPA
VIA DI VITTORIO, 21/B
CASTEL MAGGIORE

E.p.c. ARPA
VIA TRIACHINI, 17
40138 - BOLOGNA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO MEDIANTE FITODEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE DELL'IMMOBILE DI VIA COLUNGA N. 18.

- Vista la richiesta presentata il 13/11/12 ed allegati elaborati, come successivamente integrata nell'aprile 2013, tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione in oggetto mediante un sistema di fitodepurazione a flusso orizzontale;
- visto il parere favorevole condizionato espresso dall'ARPA in data 24/06/13 prot. 8607;
- Visto il DLgs 152/06;
- vista la Delibera della Giunta regionale n. 1053 del 9/6/03;

AUTORIZZA

quanto indicato in oggetto fatti salvi eventuali diritti di terzi ed alle seguenti prescrizioni:

- Ogni modifica apportata all'edificio, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso, che dia luogo ad un possibile aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti (AE) rispetto ai 35 dell'attuale situazione autorizzata, dovrà essere comunicata ai sensi dell'art. 45 - § 11 del DLgs 152/06 e s.m.i. a questa Amm.ne Comunale per l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- Nella formazione del livellamento finale è opportuna la costituzione di piccoli argini perimetrali per impedire l'ingresso di acque meteoriche nel vassoio dell'impianto di fitodepurazione, avendo anche particolare riguardo alle pendenze del terreno circostante;
- venga eseguita la necessaria manutenzione della vegetazione, al fine di garantire il mantenimento delle funzioni evaporative, adottando misure di protezione dell'apparato radicale in condizioni prolungate di gelo o strati significativi di neve, che possono compromettere il buon funzionamento dell'impianto;



- venga eseguita periodica pulizia (almeno annuale) dei degrassatori, delle fosse Imhoff e dei pozzetti di ispezione. I rifiuti (fanghi) risultanti da detta operazione devono essere smaltiti in conformità al DLgs 152/06;
- si dovrà provvedere a piantare essenze già ben sviluppate al fine di consentire all'impianto di entrare a regime in tempi più rapidi, diversificandone le tipologie in funzione delle zone dell'impianto, ponendo particolare attenzione all'area interessata dalla distribuzione del refluo;
- Gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali e/o igienico-sanitari quali impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.

La presente autorizzazione fa salva l'osservanza di disposizioni più restrittive che venissero imposte da normativa statale, regionale o comunale che in prosieguo di tempo intervenisse a disciplinare diversamente la materia. ed è riferita esclusivamente alle acque, al corpo ricettore e agli abitanti equivalenti indicati nell'istanza.

Ai sensi dell'art. 45 del suddetto DLgs 152/99, l'autorizzazione allo scarico è valida per 4 anni dalla data odierna; un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.

12/08/2013

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Elisabetta Ferri)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.